

STUDIO COMMERCIALISTI TORRES
E ASSOCIATI

Dott. Marco Torres
Dott.ssa Paola Genesoni

22100 Como
Via Rovelli, 36 tel. 031/263231 – fax 031/262854
Codice fiscale/P.I.V.A. 03607400136
studiotorres@pec.net

Como, 17 novembre 2020

SPETTABILE CLIENTELA

CIRCOLARE N. 49

OGGETTO: COVID-19: DECRETO RISTORI BIS

Il D.L. 149/2020, “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, c.d. Decreto Ristori-*bis* in quanto fa seguito al precedente D.L. 137/2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del **9 novembre 2020**. Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse, rimandando, per gli approfondimenti, agli articoli di questo numero e nei successivi.

Articolo	Contenuto
Articolo 2	<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva</p> <p>Per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'allegato 2 al Decreto Ristori-<i>bis</i> e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3-11, Decreto Ristori. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'allegato 2 al Decreto Ristori-<i>bis</i>.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>”, e successive modificazioni.</p>
Articolo 4	<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</p> <p>Viene prorogato, per le imprese operanti nei settori di cui all'allegato 2, nonché per quelle che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, che hanno la sede</p>

	<p>operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, D.L. 137/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.</p>
Articolo 5	<p>Cancellazione della seconda rata Imu</p> <p>Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78, D.L. 104/2020 e dell'articolo 9, D.L. 137/2020,</p> <p>per il 2020, non è dovuta la seconda rata Imu, da versarsi in via ordinaria entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.</p>
Articolo 6	<p>Proroga versamento secondo acconto per i soggetti Isa</p> <p>Viene prevista, per i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall'articolo 98, comma 1, D.L. 104/2020, operanti nei settori economici individuati nell'allegato 1 al D.L. 137/2020, e nell'allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, D.L. 104/2020, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
Articolo 7	<p>Sospensione dei versamenti tributari</p> <p>Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree arancioni e rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al Decreto Ristori-bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di <i>tour operator</i>, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree rosse, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

	<ul style="list-style-type: none"> • ai versamenti relativi all'Iva. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>
Articolo 11	<p>Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive</p> <p>La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13, Decreto Ristori, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'allegato 1 al Decreto Ristori-<i>bis</i>. La sospensione non opera relativamente ai premi Inail.</p> <p>È anche sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive o operative nelle aree rosse, appartenenti ai settori individuati nell'allegato 2 del Decreto Ristori-<i>bis</i>.</p> <p>I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'Inps, per consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.</p> <p>I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <p>I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.</p>
Articolo 12	<p>Misure in materia di integrazione salariale</p> <p>Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19, di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinquies</i>, D.L. 18/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano tra il 1° e il 30 settembre 2020.</p> <p>È abrogato l'articolo 12, comma 7, Decreto Ristori.</p> <p>I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, Decreto Ristori, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.</p>

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Marco Torres

Dott.ssa Paola Genesoni


